



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/07/2010

ADDI' 24/07/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidenta	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZAPPALA'	Stefano	"
CETICA	Stefano	"	ZEZZA	Maria	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 357

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio".



357 24 LUG. 2010

*JK*

**Oggetto:** Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Lazio".

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

**VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione e, nell'ambito degli strumenti a disposizione di quest'ultima, è prevista la possibilità di presentare disegni di legge collegati;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 10 della sopra citata legge 196/2009, all'interno dei disegni di legge collegati sono inserite disposizioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

**VISTO** l'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione", con il quale, in ottemperanza con quanto previsto a livello nazionale, la Giunta regionale "può presentare al Consiglio uno o più proposte di legge regionale collegate alla manovra finanziaria annuale, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme non inseribili nella legge finanziaria, aventi riflessi sul bilancio";


**RITENUTO** che l'assestamento del bilancio annuale e pluriennale di cui all'articolo 27 della sopra citata l.r. 25/2001 è a tutti gli effetti uno strumento preposto, nell'ambito della manovra finanziaria annuale regionale, al conseguimento di obiettivi specifici di gestione economico-finanziaria;

**VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010;



*[Signature]*  
Presidente della Regione Lazio  
*[Signature]*  
Giunta Polverini



357 24 LUG. 2010 



VISTA la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31 concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";

VISTA la relazione illustrativa predisposta dall'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

ATTESO che è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

-  
1. di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Lazio" costituita di n. 21 articoli e di una relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

  
La Presidente della Regione Lazio  
*Renata Polverini*



**Proposta di legge regionale**  
**“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA**  
**LEGGE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2010-2012”**

**Capo I**

*Disposizioni in materia di gestione economico-finanziaria  
e razionalizzazione delle spese*

**Art. 1**

*(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25*

*“Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione”)*

1. La Regione, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), provvede ad apportare alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione) le seguenti modifiche:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

**“Art. 16**

*(Relazione tecnica e modalità per la copertura finanziaria delle leggi regionali)*

1. Le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, sono corredate da una relazione tecnica, nella quale sono indicati, in particolare:

- a) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa d'investimento e la copertura finanziaria degli stessi;
- b) l'indicazione dei dati, degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari;
- c) la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali e per le spese in conto capitale, della modulazione nel bilancio pluriennale e della spesa complessiva in relazione agli obiettivi previsti dalle disposizioni legislative;
- d) gli effetti di ciascuna disposizione legislativa sugli andamenti del saldo di cassa e dell'indebitamento netto per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando, altresì, i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.



2. La copertura finanziaria delle leggi regionali, che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente, con le seguenti modalità:

- a) mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 25, con preclusione dell'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
- b) mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) mediante modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con preclusione della copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

3. Per le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro della copertura finanziaria avviene per ciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale.

4. La copertura finanziaria delle proposte di legge regionale è attestata dalla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, mediante l'apposizione di un visto sull'atto.”.

b) dopo il comma 2ter dell'articolo 28, è inserito il seguente:

“2quater. Le proposte di deliberazioni della Giunta regionale sono trasmesse alla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, la quale appone sull'atto un visto che ne attesta la copertura finanziaria”.

c) all'articolo 55, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2bis. Le proposte di deliberazione della Giunta regionale che comportino spesa a carico del bilancio annuale e pluriennale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, sono trasmesse alla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, la quale appone sull'atto un visto che ne attesta la copertura finanziaria.”.

### Art. 2

*(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004”)*

1. Al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. n. 11/2004 le parole: “salvo proroga” sono sostituite dalle seguenti: “e le relative richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre la data del 30 settembre 2010”.

### Art. 3

*(Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche)*



**La Presidente della Regione Lazio**  
*Renata Polverini*

1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per l'anno 2011 la convenzione di cui all'articolo 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per l'esercizio finanziario 2001) relativa alle tasse automobilistiche.

#### Art. 4

*(Modifiche all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale")*

1. Al comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 21/2009, le parole da: "il 5 per cento" a: "edilizia sovvenzionata" sono sostituite dalle seguenti: "al pagamento degli oneri connessi alla contrazione del mutuo concernente gli interventi di cui al piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata si provvede, a partire dall'esercizio finanziario 2010, mediante parte del gettito della tassa automobilistica".

#### Art. 5

*(Recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale)*

1. Al fine di perseguire le finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, la direzione regionale bilancio, ragioneria, finanza e tributi, su conforme indicazione dell'assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata al recupero, nei confronti delle società a partecipazione regionale, di tutte le somme assegnate con vincolo di destinazione non utilizzate a seguito della scadenza dei termini previsti dalle rispettive disposizioni normative in materia.

#### Art. 6

*(Riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie)*

1. Al fine di una razionalizzazione e riduzione dei costi e fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 27 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modificazioni, la Regione provvede al riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie e in particolare:

a) la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, all'individuazione delle partecipazioni societarie regionali sia dirette che indirette, per le quali si



La Presidente della Regione Lazio  
Renata Polverini

ritenga opportuno mantenere l'adesione regionale ovvero si ritenga necessario procedere alla cessione della partecipazione o allo scioglimento e liquidazione della società, definendo, altresì, gli indirizzi per l'eventuale adeguamento delle partecipazioni mantenute alla normativa statale e comunitaria vigente in materia;


- b) nei casi di cessione della partecipazione societaria o scioglimento e liquidazione della società partecipata, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui alla lettera a), assume le iniziative necessarie per procedere alla cessione ovvero allo scioglimento e liquidazione. Laddove le partecipazioni societarie regionali da cedere o le società partecipate da sciogliere e liquidare siano state promosse con legge, entro lo stesso termine di cui alla presente lettera, la Giunta regionale adotta una specifica proposta di legge di riordino;
- c) il Presidente della Regione ovvero l'Assessore competente in materia di turismo da lui delegato sono autorizzati a porre in essere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione dell'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.P.A., in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, della presente legge;
- d) l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. è autorizzata ad assumere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione o la fusione anche con altre società regionali delle società Litorale S.p.A. e Risorsa S.p.A.;
- e) la COTRAL Compagnia Trasporti laziali S.p.A. è autorizzata ad assorbire, tramite fusione per incorporazione, la COTRAL Patrimonio S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59) per la gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria.

#### Art. 7

*(Riordino delle partecipazioni regionali ad associazioni ed altri enti privati)*

1. La Regione, nelle more dell'attuazione dell'articolo 56 dello Statuto relativo a società ed altri enti privati a partecipazione regionale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, riordina il sistema regionale di partecipazione ad associazioni ed altri enti privati.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, all'individuazione delle partecipazioni regionali ad associazioni ed altri enti privati, non autorizzate da leggi regionali, per le quali si ritiene opportuno mantenere l'adesione regionale, nel rispetto delle seguenti condizioni:



4

**La Presidente della Regione Lazio**  
Renata Polverini

- a) le associazioni e gli altri enti privati devono operare da almeno un triennio;
- b) le associazioni e gli altri enti privati devono conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), nonché in quanto compatibili, delle disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
- c) le associazioni e gli altri enti privati devono svolgere, per statuto, attività di notevole interesse pubblico connesse alle competenze regionali;
- d) le associazioni e gli altri enti privati devono trasmettere annualmente alla Regione un programma delle attività che intendono svolgere, corredato del relativo piano finanziario ed una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente;
- e) le associazioni e gli altri enti privati, nello svolgimento di attività per conto terzi, devono avere una contabilità separata e con vincolo dell'equilibrio della relativa gestione.

3. Il Presidente della Regione o l'assessore delegato competente per materia, entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 2, adotta gli atti necessari per adeguare le partecipazioni regionali alle previsioni di cui al comma 2.


4. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall'assessore regionale competente in materia, da lui delegato.

### Art. 8

*(Riordino delle agenzie regionali di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 "Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti")*

1. Le agenzie regionali istituite mediante trasformazione degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui all'articolo 8, comma 6, lettere d) ed e) della l.r. 1/2008 sono soppresse.

2. Le direzioni regionali competenti nelle materie costituenti l'ambito di attività delle agenzie di cui al comma 1 subentrano alle agenzie stesse. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:



**La Presidente della Regione Lazio**  
Renata Polverini

- a) la Giunta regionale modifica il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) per adeguare la declaratoria delle competenze delle direzioni regionali interessate;
- b) sono adottati gli atti di organizzazione per l'istituzione, nell'ambito delle direzioni regionali interessate, delle necessarie strutture organizzative e per l'assegnazione del personale di ruolo in servizio presso le agenzie.

3. La soppressione di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 2. A decorrere dalla stessa data sono abrogati:

- a) il regolamento regionale 21 luglio 2008, n. 11 (Disciplina dell'Agenzia Regionale per lo Sport ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1);
- b) il regolamento regionale 30 ottobre 2008, n. 20 (Disciplina dell'Istituto Montecelio, Agenzia Regionale per la Comunicazione e la Formazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera e), della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1).

## Capo II

### *Disposizioni in materia sanitaria*

#### Art. 9

*(Misure per i casi di inidoneità alla mansione specifica)*

1. Allo scopo di assicurare efficacia agli interventi individuati dai programmi operativi di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e specificamente dal decreto commissariale 49/2010, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento al costo del personale, la Regione, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo ad essa riservati dalla normativa vigente in materia, può avvalersi, mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa, della collaborazione di enti competenti in materia di previdenza, sicurezza e salute dei lavoratori, quali l'INPS e l'INAIL, per verificare, di concerto con l'Azienda Sanitaria interessata, lo stato del personale dipendente al quale sia stata accertata una inidoneità temporanea o permanente alla mansione specifica, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

#### Art. 10

*(Assistenza continuativa e neuro-riabilitazione a domicilio in favore*

**La Presidente della Regione Lazio**  
*Renata Polverini*



*di pazienti affetti da tumori cerebrali)*

1. La Regione, nell'ambito delle attività domiciliari di assistenza continuativa integrata socio-sanitaria, al fine di favorire la presa in carico a domicilio del malato neuro-oncologico, sostiene e promuove l'estensione sul territorio regionale del modello di assistenza continuativa integrata in favore dei malati di tumori cerebrali sperimentato con il progetto finalizzato all'assistenza continuativa integrata e neuro-riabilitazione a domicilio dell'Istituto Fisioterapico Ospitaliero (ex Istituto Regina Elena) in favore di pazienti affetti da tumori cerebrali, di cui all'articolo 81 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 "legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 articolo 11").

2. Per i fini di cui al comma 1, la progressiva estensione all'intero territorio regionale del modello di cure domiciliari è coordinata, in ragione del percorso già effettuato, dall'Istituto Fisioterapico Ospitaliero (ex Istituto Regina Elena) e prevede l'allestimento di percorsi assistenziali integrati in collaborazione delle strutture ospedaliere coinvolte nella gestione di questa patologia e afferenti alle strutture neuro-oncologiche romane già operanti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. H13, di un apposito capitolo denominato: "Contributo all'Istituto Fisioterapico Ospitaliero (ex Istituto Regina Elena) per il progetto finalizzato all'assistenza continuativa integrata e neuro-riabilitazione a domicilio" con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2010 e 2011, pari ad euro 500 mila, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, lettera a), dell'Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2010.

### Capo III



#### *Disposizioni in materia di politiche agricole*

#### Art. 11

*(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo")*

1. Alla legge regionale 6 giugno 1999 n. 14, (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 35 dopo le parole: "difesa fitosanitaria", sono inserite le seguenti: "nonché il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19



agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti);

b) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 37 è soppressa.

#### Capo IV

#### *Disposizioni in materia di infrastrutture*

#### Art. 12

*(Modifica all'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999")*

1. Il comma 4 dell'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) è sostituito dal seguente:

"4. Le spese di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici non possono superare, per la parte a carico del finanziamento regionale, l'importo del quadro economico preventivato o quello minore eventualmente riconosciuto dalla Regione. Per l'esecuzione di varianti in corso d'opera ovvero di lavori complementari, nei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 132 e 57, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), possono essere utilizzate le risorse derivanti da eventuali ribassi d'asta, previa autorizzazione regionale."

#### Art. 13

*(Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5  
"Comitato Regionale per i Lavori Pubblici")*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 gennaio 2002, n.5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole: "ad una soglia minima fissata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla soglia di euro 3.000.000,00";

b) al numero 3) le parole da: "dall'articolo 2" alle parole: "lavori pubblici)" sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163



(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)".

#### **Art. 14**

*(Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31*

*"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009")*

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 31/2008 le parole: "deliberati nelle annualità 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "deliberati nelle annualità dal 2003 al 2008".

#### **Capo V**

#### ***Disposizioni in materie diverse***

#### **Art. 15**

*(Disposizioni in materia di sport)*

1. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2006) le parole: "delle leggi regionali 12 agosto 1996, n. 35 (Centro audiovisivo della Regione Lazio), 20 giugno 2002, n. 15 e successive modifiche (Testo unico in materia di sport)" sono sostituite dalle seguenti: "della legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 (Centro audiovisivo della Regione Lazio)".

2. Nelle more della revisione organica della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo Unico in materia di Sport), per gli anni 2010 e 2011, in deroga alle previsioni della stessa legge regionale, i contributi di cui agli articoli 31, 32, 33, 37 e 40 della l.r. 15/2002 sono concessi dalla Regione, secondo criteri e modalità definiti in apposita deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione, tenendo conto dei seguenti termini di presentazione delle domande:

- a) le domande di contributo di cui agli articoli 31, 32, 33 e 40 della l.r. 15/2002 sono presentate alla Regione entro il 30 giugno 2011;
- b) le domande di contributo per gli interventi previsti dall'articolo 37 della l.r. 15/2002 sono presentate alla Regione entro:
  - 1) il 31 ottobre dell'anno 2010, per le iniziative il cui svolgimento è previsto nel primo semestre

- 2) il 30 aprile 2011, per le iniziative il cui svolgimento è previsto nel secondo semestre del 2011.



**La Presidente della Regione Lazio**  
*Renata Polverini*

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2009, n. 11 (Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport) dopo le parole: "impianti sportivi pubblici" sono inserite le seguenti: "e privati,".

## Art. 16

*(Partecipazione della Regione alla fondazione "Museo della Shoah")*

1. La Regione, nell'ambito della promozione e valorizzazione delle attività museali, nel rispetto dell'articolo 6 dello Statuto e in conformità alle disposizioni del codice civile, partecipa alla fondazione "Museo della Shoah, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)", di seguito denominata fondazione, per concorrere a mantenere viva e presente, nella società civile, la memoria della tragedia della Shoah.

2. La Regione partecipa alla fondazione di cui al comma 1 in qualità di socio fondatore successivo e tale partecipazione è subordinata alla condizione che:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui al comma 1, prevedano che la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), nonché in quanto compatibili, delle disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
- b) sia recepito, in quanto compatibile, il codice etico approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n.27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007).

3. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore competente in materia di cultura, da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di procedere alla partecipazione alla fondazione in qualità di socio fondatore successivo.

4. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore successivo della fondazione sono esercitati dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di cultura, da lui delegato.

5. Alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione provvede il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto regionale. Tali



rappresentanti sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta Regionale.

6. La fondazione trasmette alla Regione annualmente un programma delle attività che intende svolgere, corredato del relativo piano finanziario e una relazione sull'attività svolta.

7. La Regione provvede:

- a) per gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla fondazione, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. G13 di un apposito capitolo di spesa denominato: "Partecipazione della Regione Lazio alla fondazione "Museo della Shoah", con uno stanziamento pari ad euro 250 mila per l'esercizio finanziario 2010, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, lettera a), dell'Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2010;
- b) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. G14, di un apposito capitolo di spesa denominato: "Spese per le attività della fondazione "Museo della Shoah", con uno stanziamento, esercizio finanziario 2010, pari ad euro 250 mila, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T28501, lettera a), dell'Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2010.

#### Art. 17


*(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003" e successive modifiche. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio )*

1. All'articolo 17 della l.r. 29/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "per una durata di venticinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata di venti anni";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Dall'11 novembre 2002 il canone di affitto previsto dal comma 1 è determinato secondo i seguenti scaglioni, quantificati in percentuale ai valori agricoli medi (VAM), stabiliti annualmente dalle competenti commissioni provinciali e applicati ai terreni in base alla loro effettiva utilizzazione ordinaria e presi in considerazione ai soli fini della determinazione del canone:

- a) dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2007, il canone è pari allo 0,30 per cento dei VAM;



- b) dall'11 novembre 2007 al 10 novembre 2012, il canone è pari allo 0,40 per cento dei VAM;  
c) dall'11 novembre 2012 al 10 novembre 2017, il canone è pari allo 0,50 per cento dei VAM.”;  
c) il comma 5 è abrogato;  
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la valorizzazione dei fondi rustici di cui al comma 1, ivi compresa l’alienazione degli stessi, che deve avvenire sulla base del relativo valore di mercato, fatti salvi i diritti di prelazione previsti dalla normativa vigente in materia.”;

- e) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

2. Al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) le parole: “alla deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 1997, n. 6796, agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e successive modifiche, relativi, rispettivamente, alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali e alla dismissione del patrimonio immobiliare, nonché all’articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e successive modifiche, relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare” sono sostituite dalle seguenti: “e alla deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 1997, n. 6796. Per la valorizzazione dei suddetti beni, ivi compresa l’alienazione, si applica quanto previsto dagli articoli 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e successive modifiche (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003) e 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006).

3. Al comma 34 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) le parole: “e rurale” sono soppresse.

4. Gli affittuari o loro aventi causa dei fondi rustici trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della l.r. 14/2008, i cui contratti di affitto sono stati rinnovati, prima della loro scadenza, dalla comunione delle aziende unità sanitarie locali nel periodo di gestione provvisoria di cui al citato articolo 1, comma 10, della l.r. 14/2008, richiedono, entro il 31 dicembre 2011, il rinnovo dei contratti, per il periodo intercorrente tra l’11 novembre 2002 e il 10 novembre 2017, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 17, comma 3, della l.r. 29/2003, come modificato dalla presente legge, rinunciando a qualunque contenzioso in atto nei confronti della proprietà, a qualsiasi livello e grado di giudizio.



Art. 18

12



La Presidente della Regione Lazio

Renata Polverini

*(Programma di interventi straordinari in materia di pendolarismo  
e mobilità integrata e sostenibile)*

1. La Regione, al fine di migliorare la mobilità e il trasporto pubblico locale del proprio territorio, promuove un programma di interventi straordinari diretto a favorire il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture, l'incremento degli standard qualitativi dei trasporti e l'ampliamento dell'offerta dei servizi per la cittadinanza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di mobilità e trasporti, sentita la competente commissione consiliare, definisce il programma degli interventi straordinari di cui al comma 1, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale regionale. Il programma prevede in particolare:

- a) la promozione di azioni finalizzate allo sviluppo di una mobilità sostenibile ed integrata;
- b) la promozione di strumenti idonei ad incentivare l'utilizzo del sistema di trasporto pubblico, attraverso l'incremento dell'offerta qualitativa, a livello di affidabilità e di comfort del servizio;
- c) la promozione di iniziative per la sistemazione e la messa in sicurezza delle fermate e dei capolinea degli autobus del trasporto pubblico locale;

3. Il programma di interventi straordinari di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è pubblicato sul BUR.

4. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti:

- a) nell'ambito dell'U.P.B. D41, rispettivamente il capitolo di spesa denominato: "Programma di interventi sul problema del pendolarismo – parte corrente" con uno stanziamento pari ad euro 100 mila per l'anno 2010 ed euro 500 mila per ciascuna annualità 2011 e 2012 ed il capitolo di spesa denominato: "Programma di interventi per la promozione della mobilità integrata e sostenibile" con uno stanziamento pari ad euro 100 mila per l'anno 2010 ed euro 500 mila per ciascuna annualità 2011 e 2012, la cui copertura, per entrambi, è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, lettera a), dell'Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2010;
- b) nell'ambito dell'U.P.B. D42, il capitolo di spesa denominato: "Programma di interventi sul problema del pendolarismo – parte capitale" con uno stanziamento pari ad euro 150 mila per l'anno 2010 ed euro 500 mila per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T28501, lettera a), dell'Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2010.



## Art. 19

*(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 6/2002 e successive modifiche le parole: "il sistema organizzativo della giunta è costituito da quattro dipartimenti" sono sostituite dalle seguenti: "il sistema organizzativo della giunta è costituito da due dipartimenti".

2. All'articolo 20 della l.r. 6/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "a soggetti appartenenti alla prima fascia del ruolo della dirigenza" sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 5,";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono conferiti a dirigenti della prima fascia del ruolo di cui all'articolo 15 ovvero, in misura non inferiore al cinquanta per cento della relativa dotazione, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure applicabili nelle ipotesi di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 24 e siano dotati di professionalità, capacità e attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito nel regolamento di organizzazione ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8 .".

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) alle previsioni di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al medesimo comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di modifica di cui al presente comma.

## Art. 20

*(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14" e successive modifiche)*

1. L'articolo 12 delle l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:



"Art. 12

14



La Presidente della Regione Lazio  
Renata Polverini

(Agenzia regionale del Turismo)

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle norme generali previste nella legge regionale 1 febbraio 2008, n.1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) è istituita l'Agenzia regionale del Turismo, di seguito denominata Agenzia.


2. L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale in materia di turismo a supporto delle finalità di cui alla legge regionale 13/2007 e nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi della Regione, e in particolare:

- a) promuove l'offerta turistica in Italia e all'estero;
- b) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale;
- c) organizza e partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e le varie offerte regionali;
- d) fornisce supporto e assistenza tecnica alla struttura regionale competente in materia di turismo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché all'osservatorio regionale del turismo di cui all'articolo 20 della l.r. 13/2007;
- e) svolge attività di monitoraggio e supporto alla valutazione dell'impatto delle politiche sul turismo.

3. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto, su proposta congiunta degli assessori regionali competenti in materia di turismo e organizzazione e personale ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) comprovata professionalità ed esperienza in materia turistica e nella direzione di organizzazioni complesse.

4. L'incarico di direttore è conferito per un periodo non superiore a cinque anni. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) e successive modifiche, l'incarico del direttore cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale, salvo conferma da parte di quest'ultima. La Giunta regionale può revocare l'incarico nei casi previsti dagli articoli 20 e 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).



5. In coerenza con le previsioni dell'articolo 11 della l.r. 6/2002, e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), il sistema organizzativo dell'Agenzia è definito dal direttore con specifico regolamento di organizzazione, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 1/2008. Entro trenta giorni dalla nomina il direttore predisporre la proposta di regolamento di organizzazione e la trasmette ai direttori dei dipartimenti e delle direzioni regionali competenti in materia di turismo e organizzazione e personale, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di adozione del regolamento stesso, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

6. Il controllo strategico dell'attività dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente per il direttore regionale.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:

- a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.

8. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:

- a) un fondo stanziato nell'U.P.B. B43;
- b) i proventi derivanti dalle attività svolte a favore di enti locali e di altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2008;
- c) da eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione.

9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica quanto previsto dalla l.r. 1/2008.”.



**La Presidente della Regione Lazio**  
*Renata Polverini*


2. Gli articoli 13 e 59 bis della l.r. 13/2007 sono abrogati.

3. All'articolo 60 della l.r. 13/2007 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le APT istituite dall'articolo 12 della l.r. 9/1997 sono soppresse a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione di cui al comma 5. Fino a tale data le APT continuano a svolgere le proprie funzioni.";
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) alla lettera b) del comma 4 le parole da: "non utilizzato" a: "alla Regione" sono soppresse;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La Giunta regionale, sulla base del decreto di cui al comma 4, con propria deliberazione da pubblicarsi sul BUR, trasferisce alle province e al Comune di Roma le risorse umane, strumentali e finanziarie delle rispettive APT nonché il patrimonio in proprietà delle stesse alla data del 30 giugno 2010 e ne dichiara l'estinzione. Le province e il Comune di Roma, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle APT estinte e assicurano la continuità delle funzioni già svolte dalle APT stesse.";
- e) il comma 6 è abrogato;
- f) al comma 7 dopo le parole: "Il personale di ruolo delle APT" sono inserite le seguenti: "in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,";
- g) al comma 8 dopo le parole: "verso la Regione" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi le sedi distaccate nonché gli enti dipendenti";
- h) al comma 9 le parole: "sulla base delle risultanze dell'ultimo esercizio precedente alla soppressione" sono sostituite dalle seguenti: "nonché per l'esercizio delle rispettive funzioni, sulla base delle risultanze dell'ultimo esercizio precedente alla soppressione. Per gli anni successivi a quello di prima assegnazione delle risorse finanziarie, la Regione provvede al finanziamento delle funzioni trasferite quantificando le risorse necessarie sulla base di specifici indicatori da definire con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con le province e il Comune di Roma.";
- i) al comma 9 bis le parole: "ai sensi del comma 6, lettera c)" sono soppresse.

4. Il Presidente della Regione ovvero l'Assessore competente in materia di turismo da lui delegato sono autorizzati a porre in essere le iniziative necessarie per la messa in liquidazione dell'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A..

5. I riferimenti contenuti nella l.r. 13/2007 relativi all'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. sono da intendere riferiti all'Agenzia regionale del Turismo di cui all'articolo 12 della citata l.r. 13/2007, come modificato dalla presente legge.



6. Agli oneri relativi alle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Agenzia si provvede mediante gli appositi capitoli nell'ambito dell'U.P.B. B43.

**Art. 21**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



**La Presidente della Regione Lazio**  
*Renata Polverini*

REGIONE  
LAZIOASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
E PARTECIPAZIONE  
L'ASSESSORE

**Proposta di legge regionale**  
**“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA**  
**LEGGE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2010-2012”**

*Relazione introduttiva*

La volontà di presentare una proposta di legge *collegata*, nasce dall'esigenza di mantenere la legge di assestamento un documento prevalentemente tecnico preposto soprattutto alle funzioni previste dall'articolo 27 della legge regionale 25/2001, anche in osservanza con quanto più volte precisato dalla Corte dei Conti. Come è stabilito a livello nazionale dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, laddove l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione e, nell'ambito degli strumenti a disposizione di quest'ultima, è prevista la possibilità di presentare disegni di legge collegati, anche a livello regionale, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”, si prevede la possibilità che la Giunta regionale presenti al Consiglio “uno o più proposte di legge regionale collegate alla manovra finanziaria annuale, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme non inseribili nella legge finanziaria, aventi riflessi sul bilancio”. Ritenuto l'assestamento al bilancio a tutti gli effetti uno strumento preposto, nell'ambito della manovra finanziaria annuale regionale, al conseguimento di obiettivi specifici di gestione economico-finanziaria, è facilmente intuibile la volontà di procedere in questa direzione.

Ai fini esplicativi e per facilitare una comprensione del testo normativo, quest'ultimo è stato diviso in cinque capi nei quali sono raggruppate le <sup>20</sup> [21] disposizioni (con l'entrata in vigore sono in totale <sup>21</sup> [22]). Di seguito, senza necessariamente seguire l'ordine consecutivo dei vari articoli, verranno evidenziate le caratteristiche degli interventi maggiormente significativi.



VIA ROSA RAIMONDI GAMBALDI  
00145 ROMA

**La Presidente della Regione Lazio**  
Renata Polverini

TEL 06.51686118 - 6119  
FAX 06.51684245

WWW.REGIONELAZIO.IT



REGIONE  
LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
E PARTECIPAZIONE  
L'ASSESSORE

All'interno del primo capo, quello inerente alla gestione economico finanziaria sono inserite le norme aventi attinenza col bilancio e tra queste segnaliamo soprattutto gli articoli dal 5 all'8 preposti a determinare una razionalizzazione delle spese attraverso sia il recupero di somme non utilizzate precedentemente assegnate a società a partecipazione regionale, sia mediante l'avvio di un percorso di riorganizzazione delle partecipazioni da parte della Regione nei confronti delle associazioni private e fondazioni e delle società. Nel caso di quest'ultime da segnalare che nei confronti di Risorsa S.p.A. e Litorale S.p.A. già si autorizza Sviluppo Lazio a procedere alla messa in liquidazione o alle fusione con altre società (Sviluppo Lazio rappresenta la società che le controlla), mentre per quel che riguarda COTRAL alla possibilità di assorbire, tramite fusione per incorporazione, la COTRAL Patrimonio S.p.A.. In stretta correlazione con quanto sopra, da segnalare l'articolo 21 inerente la trasformazione dell'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A. in Agenzia regionale del Turismo, nonché l'articolo 8 laddove si provvede alla soppressione delle agenzie Agensport ed Istituto Montecelio.

Per quanto riguarda i capi successivi, invece, vi sono diverse disposizioni normative che prevedono un adeguamento delle leggi regionali ai nuovi indirizzi nazionali e comunitari, stabilendo quindi quelle modifiche che sono necessarie. E' il caso dell'articolo 12, per quel che concerne il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie, oppure degli articoli inerenti il capo preposto alle infrastrutture laddove, nella maggior parte dei casi, gli interventi previsti comportano uno snellimento delle procedure e pertanto un alleggerimento della, spesso eccessiva, burocrazia. Quest'ultima è, in un certo senso, la causa per cui, in alcune disposizioni (si vedano gli articoli 11 e 16) si prevedono specifiche proroghe, necessarie per superare ostacoli che attualmente comprometterebbero un'azione efficace nei rispettivi campi (le concessioni dei beni del demanio marittimo e gli interventi in materia di impiantistica e attività sportive).

La Presidente della Regione Lazio

VIA ROSA RAIMONDI GARIBOLDI 7  
Renata Polverini  
00145 ROMA

TEL. 06.51686118 - 6119

FAX 06.51684245

WWW.REGIONE.LAZIO.IT



CENTRO STAMPA



REGIONE  
LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
E PARTECIPAZIONE  
L'ASSESSORE

Sono, inoltre, da segnalare: la norma che stabilisce la possibilità per la Regione di avvalersi della collaborazione dell'INPS e dell'INAIL, per verificare, di concerto con l'Azienda Sanitaria interessata, lo stato del personale dipendente al quale sia stata accertata una inidoneità temporanea o permanente alla mansione specifica, la norma che, in ottemperanza con quanto recentemente statuito dal d.lgs. 150/2009, modifica la l.r. 6/2002 in materia di dirigenza e personale regionale e la norma che, per quel che riguarda i fondi rustici appartenenti alla ex comunione dei beni ASL, beni che dal 2008 sono in capo alla Regione che ha deciso la loro rimessa a reddito per ripianare il debito sanitario, ristabilisce quei canoni di affitto e quelle modalità di vendita rispondenti agli attuali valori di mercato.

Infine, per quanto riguarda quelle proposte normative nelle quali sono previsti interventi aventi riflessi finanziari, da segnalare la partecipazione da parte della Regione alla Fondazione "Museo della Shoah", partecipazione che di fatto già era in essere ma non aveva ancora un riconoscimento normativo come invece prevede l'articolo 56 dello Statuto, nonché l'assistenza in favore di pazienti affetti da tumori cerebrali ed ancora gli interventi in materia di trasporti, quest'ultimi rappresentativi di un primo impegno da parte della Regione volto a migliorare la condizione dei pendolari ed a sviluppare un piano di mobilità sostenibile ed integrata.



L'Assessore

La Presidente della Regione Lazio  
*Ranata Polverini*